



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'IMPOSTA DI SCOPO SULLE OPERE PUBBLICHE**

(art. 1, commi 145-151, legge 27/12/2006 n. 296 e art. 52, d.Lgs. 15/12/1997, n. 446)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 27/03/2007 (in vigore dal 1° gennaio 2007)
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 in data 28/11/2007

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'imposta di scopo per la realizzazione delle opere pubbliche site nel Comune di Morciano di Romagna, così come previsto dall'articolo 1, commi 145-151, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2 – Opere pubbliche da finanziare e ammontare della spesa.

1. E' istituita a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'imposta di scopo per la realizzazione delle opere pubbliche.

2. L'imposta di scopo è finalizzata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate all'articolo 3 del presente regolamento e non può avere altre destinazioni.

Art. 3 – Opere pubbliche da finanziare e ammontare della spesa.

1. L'imposta di scopo è destinata alla parziale copertura della spesa per la realizzazione delle opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. L'opera pubblica da realizzare e l'ammontare della spesa da finanziare mediante l'imposta di scopo è di seguito indicata:

Tipologia di opera pubblica (art. 1, c. 149, L. n. 296/2006)	Denominazione opera pubblica da realizzare	Ammontare complessivo della spesa
Opere viarie	Costruzione nuova circonvallazione SUD	€. 1.600.000,00

3. L'opera pubblica di cui al comma 2 risulta inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2007-2009 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 27.03.2007.

Art. 4 – Determinazione aliquota d'imposta e durata del prelievo

1. L'aliquota dell'imposta di scopo è fissata nella misura dello 0,5 per mille.

2. La durata del prelievo, per ciascuna opera pubblica, non può superare i cinque anni.

Art. 5 – Presupposto impositivo, base imponibile e disciplina dell'imposta

1. Il presupposto impositivo dell'imposta di scopo e la base imponibile sono quelli stabiliti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili di cui al d.lgs. n. 504/92.

2. Per la disciplina dell'imposta di scopo per la realizzazione delle opere pubbliche si applicano, ove non autonomamente disciplinate dal presente regolamento:

- le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili;
- le disposizioni regolamentari vigenti contenute nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

Art. 6 – Esenzioni d'imposta

1. Sono esenti dall'imposta di scopo sulle opere pubbliche unicamente le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, così come individuate ai fini ICI dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 7 – Termini e modalità di versamento

1. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso deve essere effettuato in un'unica soluzione entro la data di scadenza prevista per il versamento del saldo dell'imposta comunale sugli immobili.

2. I versamenti dell'imposta di scopo effettuati in autotassazione ovvero a seguito di

provvedimento di accertamento e/o irrogazione sanzioni emesso dal Comune, sono eseguiti:

- su apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune;
- presso il tesoriere comunale senza spese.

3. Il versamento dell'imposta in autotassazione non è dovuto se di importo inferiore a € 2,00.

Art. 8 - Dichiarazione

1. L'obbligo di dichiarazione ai fini dell'imposta di scopo è assolto con l'adempimento degli obblighi dichiarativi previsti ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili.

Art. 9 – Accertamento dell'imposta

1. L'accertamento dell'imposta di scopo è effettuato dal Comune con le modalità ed entro i termini previsti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.

Art. 10 - Rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applica:

- il decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 in data 30/12/1998, e successive modificazioni ed integrazioni;
- regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 24/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le disposizioni di legge vigenti in materia di tributi locali;
- le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.